



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

(ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.18.8.2000 n.267 e dell'art.30 dello Statuto)

Testo adeguato con delibera CC 24 del 20/5/2022

ART.1 Costituzione delle Commissioni Consultive.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale le Commissioni Consultive sono istituite allo scopo di agevolare il rapporto tra i Cittadini e l'Amministrazione Comunale.

I componenti delle Commissioni Consultive sono tenuti a conformarsi agli indirizzi sopra indicati sia nell'interpretazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, sia nell'esercizio dei poteri discrezionali ed iniziative che loro competono.

Art.2 Elencazione delle Commissioni.

Sono costituite le seguenti Commissioni Comunali:

- 1) Commercio, Attività Produttive, Innovazione**
- 2) Sport, Tempo Libero**
- 3) Sicurezza**
- 4) Servizi Sociali**
- 5) Lavori Pubblici, Viabilità, Ecologia**
- 6) Istruzione, Cultura, Pari Opportunità**

Nel caso sorgano problemi urgenti e straordinari il Consiglio Comunale, ravvisatane la necessità, può istituire Commissioni Speciali, anche di durata temporanea, con 6 componenti, da nominare al proprio interno, che svolgerà le mansioni anche avvalendosi di consulenze esterne.

Art.3 Compiti - Durata in carica - Scioglimento.

Le Commissioni hanno carattere consultivo ed agiscono nell'ambito delle loro specifiche competenze. Il loro compito è quello della ricerca, studio, proposta e collaborazione con la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Le Commissioni esprimono inoltre pareri - non vincolanti - sui piani d'investimento; sui criteri di realizzazione e gestione dei servizi; sugli strumenti urbanistici; sulla localizzazione degli impianti d'interesse sociale, scolastico, residenziale.

Le Commissioni durano in carica cinque anni e decadono col Consiglio Comunale, rimanendo comunque attive a tutti gli effetti, sino alla nomina delle nuove Commissioni, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla costituzione del nuovo Consiglio Comunale.

Le dimissioni dei singoli componenti debbono essere rassegnate al Consiglio Comunale. I membri surroganti i dimissionari restano in carica quanto la durata della Commissione.

I componenti delle Commissioni sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Comunale può, con deliberazione motivata, sciogliere una o più Commissioni. Per la validità della deliberazione di scioglimento delle Commissioni è

richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei Consiglieri Comunali in carica e la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art.4 Composizione delle Commissioni.

Ciascuna Commissione è composta di 6 componenti (compreso il Presidente), salvo il caso in cui il numero sia fissato dalla Legge e/o da altri specifici Regolamenti non modificabili dal Consiglio Comunale.

La ripartizione dei seggi all'interno di ciascuna Commissione viene stabilito in 4 per la maggioranza e 2 per le opposizioni.

I componenti sono nominati con voto palese dal Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi Gruppi.

Possono essere nominati a far parte delle Commissioni i cittadini aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. L'elezione avviene per votazione palese, su proposta dei rispettivi capigruppo.

Art.5 Presidente e i suoi compiti

Le Commissioni eleggono il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, scelti tra i propri componenti.

Il Presidente o, in caso d'assenza di questi, il Vice Presidente, ha il compito di coordinare l'attività della Commissione, di dirigere la discussione e di mantenere i rapporti con la Giunta.

Il nuovo Presidente, deve essere sostituito dal Consiglio Comunale e rieletto dalla Commissione, entro novanta giorni. Nel periodo di vacanza, la presidenza verrà assunta dal VicePresidente o in sua assenza dal Commissario Anziano. Il Presidente, della Commissione, dispone del personale e dei mezzi comunali, solo tramite gli Assessori competenti e compatibilmente alle esigenze amministrative della Giunta e Sindacati del Personale.

Quanto sopra vale anche per l'accesso alla documentazione ed agli uffici comunali, necessario allo svolgimento dell'attività della Commissione.

Art.6 Diritto di partecipazione.

Partecipano di diritto a ciascuna Commissione il Sindaco e gli Assessori competenti per materia, con diritto di parola, ma non di voto.

Art.7 Convocazione.

Le Commissioni sono convocate almeno **3 volte l'anno**. Possono essere convocate dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con ordine del giorno scritto e indicazione della data e dell'ora della seduta.

In assenza del Presidente o su sua delega possono essere convocate dal Vice - Presidente.

Copia dell'avviso deve essere trasmessa al Sindaco e all'Assessore competente, i quali dovranno a richiesta fornire la documentazione inerente agli argomenti da trattare, attraverso gli uffici competenti che renderanno consultabile la documentazione, ovvero attraverso gli Enti e le Aziende dipendenti. La convocazione, salvo casi eccezionali, dovrà essere recapitata **almeno tre giorni prima della data della riunione**.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere, previa comunicazione al Sindaco, l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune.

Art.8 Regolamentazione delle sedute.

Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi il diritto di voto e le loro decisioni hanno efficacia con il voto favorevole e palese della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica dal Segretario, dovrà essere sottoposto seduta stante o nella seduta successiva all'approvazione della Commissione. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario e la Commissione possono essere assistiti da un dipendente Comunale esperto del ramo ed indicato dall'Assessorato.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme previste dal T.U.18.8.2000 n.267.

Art.9 Consultazioni.

Ogni Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti e con i rappresentanti d'organismi e di forze sociali, economiche, sindacali, sportive e scolastiche quando ne ravvisi l'opportunità.

Art.10 Riunione di più Commissioni.

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i Presidenti interessati.

In quest'ipotesi la presidenza è assunta dal Presidente più anziano di età.

Art.11 Decadenza dei Commissari.

I Commissari decadono allorché si assentino dalle riunioni 3 (tre) volte consecutive, senza motivata giustificazione.

Art.12 Scioglimento delle Commissioni.

Le Commissioni decadono qualora la maggioranza dei componenti rassegni le dimissioni. In tal caso il Consiglio Comunale nella sua prima adunanza dovrà procedere alla nomina delle nuove Commissioni.

Art.13 Diffusione

Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai componenti le Commissioni.

Art.14 Abrogazioni

All'entrata in vigore del presente Regolamento è espressamente abrogato quello approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 22.9.2016. Sono altresì abrogate tutte le norme di precedenti deliberazioni consiliari o di altri Regolamenti comunali con questo incompatibili.

Art.15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

ART.1 Costituzione delle Commissioni Consultive.

Art.2 Elencazione delle Commissioni.

Art.3 Compiti - Durata in carica - Scioglimento.

Art.4 Composizione delle Commissioni.

Art.5 Presidente e i suoi compiti

Art.6 Diritto di partecipazione.

Art.7 Convocazione.

Art.8 Regolamentazione delle sedute.

Art.9 Consultazioni.

Art.10 Riunione di più Commissioni.

Art.11 Decadenza dei Commissari.

Art.12 Scioglimento delle Commissioni.

Art.13 Diffusione.

Art.14 Abrogazioni.

Art.15 Entrata in vigore